### COI DEC

### CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 09/09/2016 U-rsp/4868/2016

U-GF/16

Circ. n. 787/XVIII Sess.

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri

OGGETTO:News in materia di prevenzione incendi - stato dell'arte alla scadenza dell'aggiornamento obbligatorio previsto dal D.M. 5/08/2011 - procedure in capo agli Ordini professionali in materia di sospensione - nuova piattaforma informatizzata per la gestione degli elenchi dei professionisti antincendio - riconoscimento aggiornamento ai professionisti relatori in corsi di prevenzione incendi - sondaggio sull'applicazione del D.M. 3/08/2015 (Norme tecniche di prevenzione incendi)

Cari Presidenti,

come noto, il 26/08/2016 è scaduto il primo quinquennio di riferimento per l'aggiornamento necessario a conservare il ruolo di 'professionista antincendio', ai sensi e per gli effetti del **D.M.** 5/08/2011 ("Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139").

Il GdL Sicurezza del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, al fine di fissare un aggiornato quadro informativo circa il corretto adempimento degli obblighi di aggiornamento, ha analizzato lo **stato dell'arte** al 31/08/2016. Si forniscono di seguito i risultati dell'indagine svolta.

- Il 63,6% dei professionisti interessati dall'obbligo di aggiornamento non si sono messi in regola nei tempi previsti; di questi il 49,5% (ovvero 43.732 unità) non ha frequentato neanche un'ora di aggiornamento e quindi è ragionevole presupporre che si tratti di soggetti che non hanno interesse a mantenere l'iscrizione agli elenchi antincendio.
- Solo n. 32.066 professionisti (di cui n. 19.915 Ingegneri, dato che conferma l'enorme lavoro svolto dagli Ordini provinciali, che hanno sviluppato 796.600 ore formative complessive) restano regolarmente iscritti agli elenchi, pari a circa il 36% del totale dei professionisti antincendio.
- Ingegneri e Periti industriali registrano le flessioni più contenute (57-56%), mentre per Architetti e Geometri i casi di mancato aggiornamento superano il 70% degli iscritti.
- La categoria degli Ingegneri consolida la presenza percentuale, passando dal 53% al 62% del totale degli iscritti.

via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italy tel. +39 06 6976701 segreteria@cni-online.it segreteria@ingpec.eu www.tuttoingegnere.it  Le categorie di Agrotecnici, Chimici, Agronomi -forestali e Periti agrari subiscono una riduzione media dell'ordine del 90%.

Si riporta in allegato un prospetto che meglio illustra i dati sopra riportati (allegato 1).

Per quanto riguarda le **procedure in capo agli Ordini professionali**, si precisa quanto segue.

Il sistema informatico dei Vigili del Fuoco per la gestione dei professionisti antincendio non ha "sospeso automaticamente" gli iscritti che non hanno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio al 26/08/2016, ma ne ha soltanto evidenziato in arancione lo "status di sospensione virtuale", producendo un elenco separato che attende la ratifica della sospensione effettiva da parte dei singoli Ordini o Collegi professionali (per il tramite delle rispettive Segreterie), che possono accedere al portale VVF con le credenziali in proprio possesso.

Ciò avviene in forza di quanto previsto nel Manuale dell'applicativo informatico – 2013 - del Ministero dell'Interno.

I Consigli degli. Ordini provinciali, effettuate le dovute verifiche (si pensi al caso di eventuali ritardi nell'inserimento dei crediti), dovranno quindi provvedere a confermare la sospensione del professionista<sup>1</sup> che non ha completato l'aggiornamento (tale tipologia di sospensione è definita di carattere semi-automatico)<sup>2</sup>.

Concretamente, questo avviene ad opera dell'operatore individuato dal Consiglio dell'Ordine, che deve dapprima cliccare sulla scritta "Vai alla gestione dei professionisti da sospendere" e quindi effettuare manualmente la sospensione, (cliccando sul tasto rosso con croce bianca), di modo che il codice del professionista interessato diventerà rosso, ad indicare che il professionista non è in regola con l'aggiornamento professionale.

Il completamento di questa procedura (l'avvenuta sospensione "effettiva" da parte dell'Ordine provinciale) determinerà la mancata visualizzazione del nominativo in questione nella parte pubblica degli elenchi, accessibile a chiunque, sul sito Internet dei Vigili del fuoco (www.vigilfuoco.it). Mentre – come detto – una volta effettuata la sospensione manuale del professionista, lo stesso comparirà in colore rosso nell'elenco visibile all'Ordine.

Ricordiamo, infatti, che – ai sensi dell'art.6, comma 4, del DM 5 agosto 2011 – spetta agli Ordini provinciali "aggiornare gli elenchi di cui al comma 1, anche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Data la rilevanza dell'adempimento – ferme restando le autonome scelte organizzative degli Ordini provinciali – si suggerisce un formale passaggio in Consiglio, di approvazione degli elenchi dei professionisti antincendio da sospendere, con conseguente comunicazione all'interessato della disposta sospensione, a fini sia di ufficialità e presa d'atto da parte del Consiglio, sia di trasparenza e leale collaborazione nei confronti degli iscritti. Si ritiene, cioè, che vi debba essere un costante raccordo ed un continuo scambio informativo tra attività "materiale" delle Segreterie, circa l'applicativo informatico, e attività del Consiglio. Il tutto fatte salve eventuali diverse indicazioni di fonte ministeriale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Secondo il Manuale dell'applicativo informatico – 2013 – del Ministero dell'Interno (pag. 26), "La sospensione del professionista per mancato aggiornamento è stata definita <u>semi-automatica</u> per il fatto che la stessa deve essere confermata dall'operatore preposto". "<u>In questo caso l'operatore NON dovrà inserire la data di inizio sospensione (né, ovviamente, la data di fine sospensione) in quanto il dato è già presente automaticamente nel sistema (termine di scadenza dei 5 anni)".</u>

mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione". Mentre, ai sensi dell'art.7, comma 2, del DM da ultimo citato, "In caso di inadempienza di quanto previsto...il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento".

Ad oggi risulterebbe che solo pochi Ordini provinciali degli Ingegneri hanno seguito questa procedura e gli elenchi sono, di fatto, non aggiornati in maniera opportuna<sup>3</sup>.

È necessario quindi che ciascun Ordine territoriale attivi tale procedura, altrimenti gli elenchi in questione risulteranno falsati dalla presenza di iscritti che in realtà non posseggono più i requisiti di professionisti antincendio, per mancato o insufficiente aggiornamento.

Nel contempo è opportuno comunicare, tramite PEC, a tutti i Colleghi inseriti nell'elenco dei professionisti antincendio che non hanno maturato le 40 ore previste dal DM 5 agosto 2011, il loro status di soggetti inadempienti, e pertanto impossibilitati a mantenere la specifica qualifica di professionista antincendio. Non è marginale sottolineare che l'eventuale esercizio dell'attività professionale nel settore in carenza del necessario aggiornamento di 40 ore costituisce, qualora accertato, infrazione al Codice deontologico di Categoria.

Con l'occasione si rammenta che il Consiglio Nazionale, in questo caso capofila per la Rete delle Professioni Tecniche, ha ormai da mesi proposto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco una *nuova piattaforma informatizzata per la gestione degli elenchi dei professionisti antincendio*, che prevede, per ogni iscritto, l'accesso diretto ai propri dati, con indubbi vantaggi per gli stessi ed un notevole sgravio di lavoro per le segreterie degli Ordini, che attualmente sono gli unici soggetti che possono operare sul profilo informatico di ogni professionista. Il confronto con il Corpo dei VVF continua in maniera costante e ci auguriamo di poter giungere al più presto all'operatività della nuova piattaforma.

\*\*\*

Nel corpo della circolare CNI n° 770/2016, inviata agli Ordini in data 4/08/2016, è stato affrontato il tema del *riconoscimento dell'aggiornamento ai professionisti relatori in corsi di prevenzione incendi,* anche in forza della nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'Interno datata 27/07/2016. Ad integrazione della stessa riteniamo opportuno precisare che il CNI, di concerto con la rete delle Professioni Tecniche, aveva già sollevato il problema (con nota prot. n.202 del 28/04/2016) auspicandone il recepimento in occasione dell'aggiornamento del DM 5/08/2011. Tale opportunità non è invece stata colta in quanto il DM 7/06/2016 ("Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139") non si è espresso nel merito.

Il CNI accoglierà comunque di buon grado l'invito all'approfondimento congiunto con i Consigli Nazionali delle professioni, come prospettato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Secondo il Manuale del Ministero dell'Interno – 2013 - , infatti, (pag.18) "La gestione dei dati sui professionisti antincendio (inserimento, modifica, cancellazione, trasferimento, ecc...) è di esclusiva competenza degli ordini e collegi professionali".

In ultimo, sempre su proposta del GdL Sicurezza, il CNI - ad un anno dall'entrata in vigore del D.M. 3/08/2015 ("Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi") - ha predisposto un SONDAGGIO, articolato in dieci domande (vedi allegato 2) con lo scopo di rilevare le opinioni dei professionisti sulle nuove "Norme tecniche di prevenzione incendi", per cogliere i vantaggi e le eventuali problematiche emerse nell'utilizzo del Codice per la progettazione antincendio, verificare il livello di gradimento, le criticità e le proposte di miglioramento. I risultati finali del sondaggio saranno pubblicati e discussi nei prossimi incontri ed eventi formativi promossi dal CNI in materia. Ti chiediamo pertanto di invitare i tuoi iscritti a collegarsi al seguente link <a href="http://goo.gl/forms/QYqYX7ndRIQAGFYs2">http://goo.gl/forms/QYqYX7ndRIQAGFYs2</a>, attraverso il quale potranno rispondere in automatico al sondaggio. Nei prossimi giorni, sull'argomento, sarà inviata una comunicazione apposita a tutti gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Ing. Ridcardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

### ALLEGATI:

Report sui professionisti iscritti agli elenchi antincendio del Ministero dell'Interno, comprensivo dei dati sull'obbligo di aggiornamento, aggiornati al 31 agosto 2016;

## AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO

# DISTRIBUZIONE PROFESSIONISTI ANTINCENDIO PER ORDINI E COLLEGI

Aggiornato al 31 AGOSTO 2016

Fonte dei dati: Sito ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

### PROFESSIONISTI ANTINCENDIO

### DATI AGGIORNATI AL 31 AGOSTO 2016

		nº prof. antincendio da sospendere	da sospendere					
	1	3		n° tot prof.		nº prof. antincendio iscritti dopo	nº prof. antincendio in	distribuzione % prof.
	n° prof. antincendio	(0 ore di	(1-39  ore di)	antincendio da % prof. anti	% prof. antincendio	il 26/08/2011 (che non hanno	regola con l'aggiornamento	antincendio per
ORDINI E COLLEGI	iscritti	aggiornamento)	aggiornamento)	sospendere	da sospendere	completato il quinquennio)	obbligatorio	categoria
ORDINI INGEGNERI	47.366	19'642	7'744	27'386	57,8 %	7'053	086,61	62,11 %
ORDINI ARCHITETTI	18'152	11'642	1,804	13,446	74,1 %	1,738	4'706	14,63 %
COLLEGI PERITI INDUSTRIALI	8'873	3,498	1,479	4'977	56,1 %	857	3,896	12,11 %
COLLEGI GEOMETRI	11'954	7'082	1,446	8.528	71,3 %	1,100	3,426	10,65 %
ORDINE CHIMICI	614	456	43	499	81,3 %	30	115	0,36 %
ORDINE AGRONOMI/FORESTAL		290	6	296	90,8 %	25	30	0,09%
COLLEGIO PERITI AGRARI	272	263	0	263	96,7%	$^{-2}$	6	0,03 %
COLLEGIO AGROTECNICI	865	859	0	859	99,3 %	3	6	0,02 %
TOTALE	88'422	43'732	12'522	56'254	63,6 %	10'813	32'168	100%

Nota: il 26 agosto 2016 è scaduto il quinquennio di riferimento per i professionisti antincendio già iscritti alla data del 26/08/2011

## Distribuzione percentuale professionisti antincendio per ogni Ordine e Collegio

